

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del Reg. Data 28-05-99

Oggetto: DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL
21.3.1999 AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL
CONTRIBUENTE - DEDUSIONI ALLA NOTA INTERLOCUTORIA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 19,30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AMICI FRANCESCO	P	ULIASSI FILIPPO	P
DEL VECCHIO CARLO	P	VALLESI WALTER	P
POMPEI PAOLO	P	ROSSI ANTONIO	P
IACOPINI MASSIMO	P	RACCICHINI ELIO	P
PANICHI ATTILIO	P	DE CARLONIS ALESSANDRO	P
PIERGENTILI MIRELLA	A	STROVEGLI DANIELE	P
BRAGAGNOLO FABIO	P	FIORETTI MARIA DIANA	P
BEATO ISABELLA	A	CIARROCCHI PAOLO MARIA	P
NESCA COSIMO	P	SIGNORE PAOLO	P
AGOSTINI MASSIMO	P	DIGNISI PIETRO	A
VALENTINI GIORGIO	P		

Assegnati n. 20
In carica n. 21

Presenti n. 18
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. VALENTINI GIORGIO nella sua qualità di CONSIGLIERE;

- Assiste il Segretario comunale sign. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCES

- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

PANICHI ATTILIO

NESCA COSIMO

FIORETTI MARIA DIANA

Sono altresì presenti gli assessori :

BONANNO CLAUDIA	P
PAVONI FRANCESCO	P
CENSI SAURO	P
GIORGI ARNALDO	P
FERMANI GIANCARLO	A
VASTAROLI GIANFRANCO	P

LA SEDUTA È PUBBLICA



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

provincia di Ascoli Piceno

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE C.C. n. 43/7 del 28.5.1999

OGGETTO: Delibera del Consiglio comunale n.12 del 21/03/99 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente" - Deduzioni alla nota interlocutoria del CO.RE.CO del 31/03/1999 - PROT. N. 1237.

Sono presenti tutti gli Assessori eccetto Fermani;

L'Assessore Claudia Bonanno illustra la propria relazione sull'argomento all'ordine del giorno.

Sigg. Consiglieri sulla delibera in oggetto il CO.RE.CO di Ancona, con nota del 31/03/1999 - prot. n.1237 ha formulato le seguenti osservazioni alla delibera consigliare n. 12 del 21/03/1999:

- 1) - Art. 2, comma 3, lett.c): la recidiva non può rappresentare una causa di esclusione dal beneficio dell'accertamento con adesione, perchè il D.L.vo 218/97 non contempla tale fattispecie e perchè la condotta del recidivo è già sanzionata in virtù del D.L.vo 472/97 e succ. mod.;
- 2) - Art. 6, commi 2 e 3; la sospensione o lo spostamento dei termini per ricorrere avanti agli Organi della Giustizia Tributaria non possono essere ricondotti nel regolamento municipale e, comunque, nei criteri cui questa deve uniformarsi, in conformità all'art. 50, L. 449/97. Diversamente opinando si porrebbe alla violazione del principio di unicità della giurisdizione, con contestuale ingerenza del Regolamento in una materia riservata alla legge dello Stato. Quest'ultima, in sede di disciplina dell'accertamento con adesione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha previsto analoga sospensione dei termini processuali (cfr. art. 6, comma 3 ed art. 12, comma 2, D.L.vo 218/97). Una simile previsione non è estendibile

analogicamente, mediante un regolamento, ai tributi locali, per le suesposte ragioni, ma anche perchè limita l'interesse legittimo del contribuente a seguire la strada della trattativa con l'Ente nelle more della proposizione del ricorso tributario;

3) - Art. 9, comma 5: in caso di rateizzazione del pagamento, va prevista la prestazione di idonea garanzia, nel rispetto della prefata normativa tributaria;

Sulle eccezioni sollevate si ritiene poter convenire sui punti 1) e 2) in quanto conformi al dettato giuridico, proponendo di depennare dal Regolamento le dizioni afferenti gli argomenti che trattasi;

Relativamente al 3) punto si fa osservare che nel Regolamento è già prevista idonea garanzia in caso di rateizzazione e quindi è possibile confermare il contenuto della dizione regolamentare.

Il Presidente mette ai voti la proposta assessorile.

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Visto le disposizioni dell'art.50 della legge 449 del 27 dicembre 1997;

Visto il D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 2^ settore espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Con voti favorevoli n. 18 su n. 18 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di accogliere le eccezioni contraddistinte con i punti 1) e 2) e rigettare quella del punto 3) per le motivazioni esposte in narrativa che quì si intendono interamente richiamate.

Di provvedere , di conseguenza, a depennare dal Regolamento la parte normativa relativa alle eccezioni di cui ai sopra citati punti 1) e 2).

AU/au

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
VALENTINI GIORGIO

IL SEGRETARIO
MASSI GENTILONI SILVER

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge 142/90:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 03 GIU. 1999 per rimanere quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. , in data ai signori capigruppo consiliari (art. 45, comma 3, trattandosi di materia prevista nel comma 2);
- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data con lettera (art.45, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. ***** , in data alla Prefettura (art. 45, comma 2, lettera a);

Dalla Residenza comunale, li 03 GIU. 1999 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
MASSI GENTILONI SILVERI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge 142/90:

- E' stata trasmessa, con lettera n. , in data , al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:
- nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 45, comma 2);
- perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 45, comma 4);
- E' divenuta esecutiva il giorno ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co;
- dell'atto (Art.46, comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 11.6.99 Prot. n. (Art. 46, comma 5). 2763/PP

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 03 GIU. 1999 senza reclami (art. 47, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li 03 GIU. 1999 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
MASSI GENTILONI SILVERI

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Data 21-03-99

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 7,30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AMICI FRANCESCO	P	ULIASSI FILIPPO	P
DEL VECCHIO CARLO	P	VALLESI WALTER	P
POMPEI PAOLO	P	ROSSI ANTONIO	P
IACOPINI MASSIMO	P	RACCICHINI ELIO	P
PANICHI ATTILIO	P	DE CARLONIS ALESSANDRO	P
PIERGENTILI MIRELLA	P	STROVEGLI DANIELE	A
BRAGAGNOLO FABIO	P	FIORETTI MARIA DIANA	P
EUGENI PAOLO	P	CIARROCCHI PAOLO MARIA	P
NESCA COSIMO	A	SIGNORE PAOLO	A
AGOSTINI MASSIMO	P	DIONISI PIETRO	P
VALENTINI GIORGIO	A		

Assegnati n. 20

In carica n. 21

Presenti n. 17

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. DEL VECCHIO CARLO nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO

- Assiste il Segretario comunale sign. ANGELELLI ENZO
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

IACOPINI MASSIMO

BRAGAGNOLO FABIO

DIONISI PIETRO

Sono altresì presenti gli assessori :

BONANNO CLAUDIA	P
PAVONI FRANCESCO	P
CENSI SAURO	P
GIORGI ARNALDO	P
FERMANI GIANCARLO	P
VASTAROLI GIANFRANCO	P

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Assessore
13000. 2000 (Assessore)

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE C.C. n. 12/3 del 21.3.1999

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente.

Sono presenti tutti gli Assessori;

L'Assessore Dr.ssa Claudia Bonanno pronuncia la seguente breve relazione:

Sigg. Consiglieri l'art. 50 della legge n.449 del 27/12/1997 consente al Comune di prevedere specifiche disposizioni regolamentari volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

In relazione alle disposizioni normative sopra richiamate l'amministrazione ha inteso predisporre l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente che sottopone all'esame ed approvazione del consiglio comunale.

Aperta la discussione intervengono nell'ordine il Consigliere Rossi che propone alcuni emendamenti, che vengono recepiti all'unanimità ed inseriti nell'allegato regolamento, l'Assessore Bonanno e il Consigliere Ciarrocchi;

DISCUSSIONE OMESSA

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta assessorile, che viene approvata all'unanimità per alzata di mano con gli emendamenti proposti dal Consigliere Rossi ed inseriti nel Regolamento.

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Preso atto della discussione;

Visto le disposizioni dell'art.50 della legge 449 del 27 dicembre 1997;

Visto il D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997;

Uscirelli
(Dot. Uscirelli)

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente;

Preso atto ed approvati gli emendamenti proposti dal Consigliere Rossi, che vengono inseriti nel Regolamento stesso;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 2 settore espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Con voti favorevoli n.17, su n.17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente composto di n. 13 articoli facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

AU/au

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DEL VECCIO CARLO

IL SEGRETARIO
ANGELELLI ENZO

[Handwritten signatures of President and Secretary]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge 142/90:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 25 MAR 1999 per rimanervi quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. , in data ai signori capigruppo consiliari (art. 45, comma 3, trattandosi di materia prevista nel comma 2);
- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data con lettera (art.45, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. ***** , in data alla Prefettura (art. 45, comma 2, lettera a);

Dalla Residenza comunale, li

25 MAR 1999
ANGELELLI ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature of Secretary]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge 142/90:

- E' stata trasmessa, con lettera n. , in data 25 MAR 1999, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 45, comma 2);
 - perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 45, comma 4);

E' divenuta esecutiva il giorno ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co;
 - dell'atto (Art.46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 11.3.99 Prot. n. 1237/99 e.s.z. visti i chiarimenti e le modalità di cui all'atto C.C.n. 43/PP

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 25 MAR 1999 al 14-PP senza reclami (art. 47, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li

ANGELELLI ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of Secretary]

25 MAR 1999 UFF. RAG.

LA PRESENTE DELIBERA E' STATA RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 13.7.99 28.7.99 COSI' COME PREVISTO DAGLI ARTT. 11 E DELLO STATUTO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Francesco Mussi Genitori Silveri)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali ed è improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi ed inoppugnabili e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
3. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione o l'omesso versamento;
 - b) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'articolo 5;
 - c) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva intesa come sistematico comportamento di reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.
5. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:
 - a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50% e, comunque, non inferiore a € 20.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'intero obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 3 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Sono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
2. L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al terzo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal quinto comma dello stesso articolo.

Art. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;



b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione. Questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad altro dipendente del servizio tributi.
2. Il funzionario responsabile, o il suo delegato, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a € 20.000 e nei casi in cui ne ravvisa l'opportunità, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - c) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) dell'indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, produce l'effetto di sospendere, anche per gli altri coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, invia a mezzo raccomandata l'invito a comparire, indicando il giorno e il luogo della comparizione.
5. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.
6. L'istanza di cui al comma precedente non è vincolante ai fini dell'adesione.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 5, il funzionario responsabile o un suo delegato, invia a mezzo raccomandata l'invito a presentarsi all'ufficio tributi per definire l'accertamento con adesione, indicando il giorno e il luogo della comparizione.



Art. 7 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile o del suo delegato.

Art. 8 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile o dal suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, di dati o di elementi relativi alla posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, per un massimo di sei rate trimestrali, quando la somma complessivamente dovuta supera i sei milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale. La rateizzazione viene concessa previa consegna di apposita polizza fidejussoria o altro documento equipollente.
6. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

Art. 10 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio se non nei termini indicati all'articolo 2, comma 5.



Art. 11 - SANZIONI

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, le richieste di annullamento - modifica degli avvisi di accertamento in corso presentate dai contribuenti, vengono equiparate alle istanze di accertamento con adesione di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Il termine di 30 gg. di cui all'art. 6 comma 4 deve intendersi a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1988.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. L'ufficio dovrà trasmettere al Sindaco apposita relazione semestrale dell'attività afferente il presente regolamento.



INDICE

FINALITA'	Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE	Articolo 2
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Articolo 3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE	Articolo 4
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	Articolo 5
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	Articolo 6
INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO	Articolo 7
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Articolo 8
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	Articolo 9
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	Articolo 10
SANZIONI	Articolo 11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 13